

**FOGLIO INFORMATIVO  
N.2 DEL 01 LUGLIO 2021  
RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI  
con provvista finanziata da Cassa depositi e prestiti S.p.A. di cui alla convenzione da quest'ultima  
sottoscritta il 25.09.2020 con l'Associazione delle Federazioni dei Confidi italiani**

**DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI  
(PROVVEDIMENTO DI BANCA D'ITALIA 29 LUGLIO 2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI,  
G.U. SERIE GENERALE N. 156 del 05.07.2019)**

**LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO  
(ART. 1336 DEL CODICE CIVILE)**

**SEZIONE I  
INFORMAZIONI SU NEAFIDI**

Neafidi – Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi (di seguito denominata “**Neafidi**”), con Sede Legale e Direzione Generale a Vicenza, Piazza del Castello 30, telefono 0444/1448311, e-mail [info@neafidi.it](mailto:info@neafidi.it), PEC [neafidi@legalmail.it](mailto:neafidi@legalmail.it) sito internet [www.neafidi.it](http://www.neafidi.it), iscritta al n. 80003250240 del Registro delle Imprese di Vicenza, C.F. 80003250240, Partita IVA 00770610244 e iscritta all'Albo ex art. 106 T.U.B. n. 118.

**SEZIONE I BIS  
INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**

In caso di “offerta fuori sede” l’impresa socia non è tenuta a riconoscere a Neafidi alcun costo od onere aggiuntivo.

***A cura del soggetto incaricato dell’offerta fuori sede (dati e qualifica del soggetto incaricato da Neafidi)***

Signor /a \_\_\_\_\_

in qualità di:

lavoratore dipendente di Neafidi;

Agente iscritto scritto all’elenco, tenuto dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (“OAM”) di cui all’art. art. 128 undecies TUB al numero \_\_\_\_\_;

collaboratore / dipendente del seguente mediatore creditizio, ai sensi dell’art. 128 – novies D. Lgs. 385/93:

(il timbro ad inchiostro del mediatore creditizio in convenzione con Neafidi o, in alternativa, scrivere in stampatello)

con ufficio e indirizzo in \_\_\_\_\_

telefono fisso \_\_\_\_\_ telefono cellulare \_\_\_\_\_ indirizzo e-mail \_\_\_\_\_

***A cura dell’impresa (attestazione di avvenuta consegna)***

Il sottoscritto (nome e cognome) \_\_\_\_\_

in nome e per conto della seguente impresa (apporre il timbro ad inchiostro oppure, in alternativa, scrivere in stampatello)

\_\_\_\_\_

attesta di aver ricevuto dal suddetto signore/signora incaricato dell’offerta, in tempo utile, prima della conclusione del contratto, quanto segue:

- Guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario;
- Tassi effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. “legge antiusura”);
- il presente Foglio Informativo debitamente datato ed aggiornato;

\_\_\_\_\_, \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

Luogo e data

\_\_\_\_\_

Timbro e firma

## SEZIONE II CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

### **STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA DELL'OPERAZIONE**

L'attività principale di Neafidi consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico volte a favorire il finanziamento delle imprese socie da parte di banche/intermediari finanziari/altro soggetto finanziatore che abbiano sottoscritto con Neafidi apposite convenzioni scritte.

Neafidi, in via solamente residuale rispetto alla predetta principale attività di garanzia, può concedere alle imprese socie anche **finanziamenti**.

Al fine di garantire la liquidità e la continuità delle imprese socie colpite dall'emergenza Covid-19 e a supportare gli investimenti delle imprese Neafidi eroga finanziamenti a tasso di interesse fisso, con rimborso rateale, in base a un piano di ammortamento a rate costanti, composto da una quota capitale e una quota interessi, oltre l'imposta di bollo, se dovuta.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 22 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 2 del 28.01.2009 e dell'art. 3, comma 4 bis, del D.L. 5/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9.04.2009, le competenze della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito "CDP") sono state ampliate includendo tra le stesse la possibilità per CDP di utilizzare i fondi di cui all'art. 5, comma 7 lettera a), del decreto legge 30.09.2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modificazioni, per concedere ad intermediari finanziari autorizzati all'esercizio del credito nei confronti del pubblico finanziamenti a condizioni di mercato, finalizzati a fornire a questi ultimi la provvista destinata all'effettuazione di operazioni in favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno all'economia.

In data 25 settembre 2020 l'Associazione delle Federazioni dei Confidi Italiani (di seguito "Assoconfidi") e CDP hanno sottoscritto una Convenzione (d'ora in poi: "Convenzione CDP-Assoconfidi") ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai finanziamenti messi a disposizione dei Confidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB tenuto dalla Banca d'Italia tra i quali rientra anche Neafidi.

Neafidi per effetto dell'adesione alla Convenzione CDP-Assoconfidi gode, nell'ambito della citata adesione, dei finanziamenti messi a disposizione dalla CDP per finanziare le PMI.

Lo scopo di tali finanziamenti deve essere il seguente:

- esigenza di capitale circolante.

I Finanziamenti, inoltre, sono riservati alle imprese che svolgono un'attività economica, a prescindere dalla loro forma giuridica e nella definizione di "Impresa", pertanto, rientrano le aziende familiari, le società di persone e le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica. I lavoratori autonomi possono godere dei finanziamenti se sono iscritti in un registro delle imprese e sono titolari di partita IVA.

Le imprese che ottengono i finanziamenti, in ogni caso, devono qualificarsi come PMI (Piccola Media Impresa) ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese

L'impresa, in particolare, deve qualificarsi come PMI in quanto si tratta di Impresa autonoma operante in Italia con un organico di dipendenti (equivalenti a tempo pieno) inferiore a 249 unità oppure di Impresa non autonoma operante in Italia, con un organico, calcolato in termini di associazione o collegamento inferiore a 249 dipendenti (equivalenti a tempo pieno).

Ai fini della individuazione delle caratteristiche della PMI si rinvia alla definizione di Beneficiario di cui all'Allegato 6 alla Convenzione Assoconfidi-CDP del 25 settembre 2020 (consultabile in <https://www.neafidi.it/trasparenza/>).

I finanziamenti rilasciati da Neafidi sono assistiti, dalla garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/1996 ("Fondo di Garanzia PMI").

Per richiedere un finanziamento occorre essere soci di Neafidi. Possono essere ammesse in qualità di soci di Neafidi le imprese aventi i requisiti indicati dallo Statuto sociale. L'associazione a Neafidi è subordinata alla sottoscrizione e al versamento della quota di capitale sociale e delle spese di istruttoria.

**CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO CON PROVVISIA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.**

<b>Destinatari</b>	Micro, piccole e medie imprese, "economicamente e finanziariamente sane", che vantino i parametri per accedere ai benefici del Fondo di Garanzia PMI.
<b>Forma tecnica</b>	Mutuo chirografario
<b>Finalità</b>	esigenza di capitale circolante.
<b>Territorialità</b>	Nazionale
<b>Settori</b>	Tutti i settori merceologici ammissibili ai sensi della specifica normativa del Fondo di Garanzia PMI
<b>Importo finanziato</b>	Fino a € 50.000,00 per esigenze di capitale circolante documentato.
<b>Garanzie</b>	garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI pari ad almeno l'80% dell'importo finanziato.
<b>Concessione</b>	I finanziamenti saranno erogati erogato in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento stesso
<b>Durata</b>	Da 12 mesi a 60 mesi
<b>Rimborso</b>	Rateale, con rate mensili/trimestrali secondo un piano di ammortamento che definisce le singole rate costanti, rimosse a mezzo addebito SDD, composte da una quota capitale e da una quota interessi
<b>Cessione del Credito a CDP</b>	La Convenzione CDP-Assoconfidi prevede che Neafidi ceda a CDP, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1248, 1264 e 1265 c.c. tutti i Crediti (unitamente alle relative azioni e posizioni attive, nonché ai relativi accessori e garanzie) vantati da Neafidi stessa per effetto dei finanziamenti da essa erogati alle imprese con provvista di CDP.

Il finanziamento agevolato di cui al Presente Foglio Informativo può godere della garanzia del Fondo di Garanzia PMI come dettagliato nella seguente tabella.

<b>FONTE NORMATIVA</b>	<b>CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO PER GODERE DEL FONDO DI GARANZIA PMI</b>	<b>PERCENTUALE DI GARANZIA DEL FONDO DI GARANZIA PMI SUL FINANZIAMENTO</b>
Art. 13, <b>lettera c)</b> , della L. 40/2020 di conversione del DL 23/2020	<p>L'importo del finanziamento -- fino ad un massimo di € 50,000,00 per esigenze di capitale circolante -- per poter godere della garanzia del Fondo di Garanzia PMI fino al 80% non può superare alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il doppio della spesa salariale annua del Beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo non può superare i costi salariali previsti per i primi due anni di attività;</li> <li>- il 25% del fatturato del 2019;</li> <li>- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi.</li> </ul> <p>Tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000.</p>	Fino al 80%

FONTE NORMATIVA	CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO PER GODERE DEL FONDO DI GARANZIA PMI	PERCENTUALE DI GARANZIA DEL FONDO DI GARANZIA PMI SUL FINANZIAMENTO
Art. 13, <b>lettera d)</b> , della L. 40/2020 di conversione del DL 23/2020	L'importo del finanziamento -- fino ad un importo massimo di € 50.000,00 per esigenze di capitale circolante -- può godere della garanzia del Fondo di Garanzia PMI fino all'80% per tutte quelle operazioni che non hanno le caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera <b>c)</b> della L. 40/2020 di conversione del DL 23/2020 sopraindicata.	Fino all'80%

Sulla quota di finanziamento non garantita dal Fondo di Garanzia PMI, a insindacabile giudizio di Neafidi e in funzione delle valutazioni di merito creditizio e della durata, possono essere richieste garanzie reali (in questo caso entro precisi limiti previsti dal Fondo). Sono invece acquisibili sull'intero finanziamento garanzie personali nonché vincoli o specifiche cautele.

### **PRINCIPALI RISCHI (SPECIFICI E GENERICI) DEL FINANZIAMENTO**

A tutti i finanziamenti viene applicato un tasso di interesse fisso.

Pertanto, il rischio principale è connesso ad un'eventuale riduzione del costo del denaro che determinerebbe, per l'impresa socia, lo svantaggio di non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Tuttavia, il tasso fisso consente all'impresa socia di avere certezza, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle (eventuali) singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

I rischi derivanti dall'operazione di finanziamento con Neafidi sono, invece, connessi e conseguenti alla capacità/incapacità dell'impresa socia di far fronte al rimborso del finanziamento ottenuto.

In caso di mancata restituzione, totale o parziale, da parte dell'impresa socia, laddove il finanziamento non sia già scaduto, Neafidi è autorizzata a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione di diritto del contratto. Neafidi potrà esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi e accessori tutti nella misura prevista nel presente Foglio Informativo, nonché esperire tutte le azioni occorrenti per il recupero del proprio credito.

In caso di mancato rimborso del finanziamento l'impresa socia può essere esclusa dalla compagine sociale.

Il mancato rimborso, totale o parziale del finanziamento, fa sorgere l'obbligo per Neafidi di segnalare il nominativo dell'impresa socia nelle centrali di rilevamento dei rischi finanziari ("Centrale Rischi").

A seguito del mancato pagamento delle rate di rimborso e della conseguente escussione da parte di Neafidi della garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia PMI, lo stesso si surroga in tutti i diritti spettanti a Neafidi.

<b>SEZIONE III CONDIZIONI ECONOMICHE</b>
--

Neafidi non percepisce denaro o compenso alcuno per ragioni che non siano quelle indicate nel presente Foglio Informativo.

Nessun incaricato di Neafidi è autorizzato a chiedere costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel presente Foglio Informativo.

Nessun incaricato di Neafidi è autorizzato ad incassare somme a qualsiasi titolo per conto di Neafidi medesima.

### **COSTI DI ASSOCIAZIONE A NEAFIDI**

Quota di capitale sociale:	€ 300,00 corrispondente al valore di 1 (una) azione
Spese di Istruttoria:	€ 200,00
Totale:	€ 500,00

La somma di € 300,00 corrisponde al valore nominale di 1 (una) azione restituibile, ai sensi dello Statuto di Neafidi e della vigente normativa. Lo Statuto è pubblicato sul sito di Neafidi stessa al seguente indirizzo: [www.neafidi.it](http://www.neafidi.it) alla voce "chi siamo".

**TASSI IN MERITO AL FINANZIAMENTO LIQUIDITA' – art. 13 lett. c) e d) Decreto Liquidità**

**Quanto può costare il finanziamento?**

**TAEG - Tasso Annuo Effettivo Globale**

Di seguito si riportano esempi rappresentativi relativi al costo del finanziamento, incluso il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

<b>Esempio di finanziamento chirografario a tasso fisso al tasso massimo del 6%</b>			
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale – TAEG – 7,278%</b>			
Capitale	<b>50.000</b>	Tasso	<b>6%</b>
Data inizio piano di ammortamento	<b>5/03/2021</b>	Spese di istruttoria	<b>1.000</b>
Durata	<b>60 MESI</b>	Spese incasso rata SSD	<b>4.5 €</b>
Durata pre ammortamento (Massimo 24 mesi)	<b>NESSUN PRE-AMMORTAMENTO</b>	Imposta di bollo	<b>32 €</b>
Rimborso	<b>MENSILE</b>	Invio comunicazioni periodiche	<b>2 €se cartacee</b>

Il TAEG è calcolato con divisore 365.

Il TAEG è calcolato applicando le condizioni economiche riportate nella sezione “Condizioni economiche” del presente Foglio Informativo, tra cui: Interessi, Commissioni di istruttoria, Spese incasso rata, Spese di lavorazione per invio rendiconto periodico/documento di sintesi a mutuatari e garanti, Spese produzione ed invio per ogni certificazione interessi, Imposta sostitutiva, Imposta di bollo.

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali eventuali penali derivanti dalla mancata esecuzione degli obblighi previsti nel contratto o gli interessi di mora, che non devono essere ricompresi nel TAEG, tra cui Spese per sollecito rate insolute, Spese di dichiarazione consistenza rapporti, Spese invio diffida, Attestazione pagamento/dichiarazione di interessi pagati, Spese per dichiarazione di sussistenza debito/credito (importo massimo), Penale estinzione anticipata, Commissione di rinegoziazione, Accollo.

Tasso di interesse nominale annuo (TAN)	Minimo 3 % - Massimo 6 %
Tasso di preammortamento	Minimo 3 % - Massimo 6 %
Tasso di mora (in caso di ritardato o mancato pagamento delle rate)	2% oltre il tasso nominale annuo. Gli interessi di mora sono dovuti dal giorno dell'inadempimento fino al giorno dell'effettivo pagamento, entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa sull'usura. Sugli interessi non è consentita la ricapitalizzazione

**Piano di Ammortamento**

Tipo di ammortamento	Alla francese
Tipologia di rata	Costante
Periodicità delle rate	Mensile/Trimestrale
Calendario per il calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati sulla base dei giorni di calendario con divisore 365.

**Calcolo esemplificativo dell'importo della rata (Tasso Fisso)**

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi

<b>TAN</b>	<b>Durata 60 mesi</b>	<b>Importo della rata mensile per euro 50.000 di finanziamento in assenza pre-ammortamento</b>
<b>2%</b>	60 rate	<b>882,70</b>
<b>3%</b>	60 rate	<b>904,74</b>
<b>4%</b>	60 rate	<b>927,14</b>
<b>5%</b>	60 rate	<b>949,87</b>
<b>6%</b>	60 rate	<b>972,95</b>

Nei 24 mesi di preammortamento sono rimborsati solo gli interessi, come da piano di ammortamento personalizzato allegato al contratto, di cui si consiglia di prendere visione.

Gli importi delle rate mensili sopra esposte si riferiscono al periodo successivo a quello di preammortamento, e sono comprensive di capitale e interessi.

**Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. 108/1996), relativo ai contratti delle categorie "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", sul sito [www.neafidi.it](http://www.neafidi.it).

**SPESE IN MERITO A TUTTI I FINANZIAMENTI DI CUI  
AL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO**

<b>SPESE</b>	
<b>Commissione di istruttoria</b>	<b>Massimo 2%</b> importo nominale del finanziamento con importo minimo di 300 euro – <b>Finanziamento Liquidità art.13 lett c) e d) Decreto Liquidità</b>
<b>Commissione di istruttoria in caso di rinuncia al finanziamento</b>	<b>€ 150 - Altri finanziamenti</b>
<b>Commissione di istruttoria in caso di modifica dell'importo del finanziamento</b>	<b>€ 100 - Altri finanziamenti</b>
<b>Spese incasso rata</b>	<b>€ 4.5</b> per ciascuna rata tramite SSD - <b>Altri finanziamenti</b>
<b>Spese di lavorazione per invio rendiconto periodico/documento di sintesi ai mutuatari e garanti</b>	<b>€ 2</b> se in formato cartaceo - <b>Altri finanziamenti</b> <b>€ 0</b> se in formato elettronico - <b>Altri finanziamenti</b>
<b>Spese produzione ed invio per ogni certificazione interessi</b>	<b>€ 5</b> se in formato cartaceo - <b>Altri finanziamenti</b> <b>€ 0</b> se in formato elettronico - <b>Altri finanziamenti</b>
<b>Spese per sollecito ed incasso rate insolute</b>	<b>€ 5</b> spese avviso insoluto in formato elettronico <b>€ 5</b> spese incasso insoluto
<b>Copia contratto e/o documentazione</b>	<b>€ 20</b>
<b>Spese di dichiarazione consistenza rapporti</b>	<b>€ 20</b> se in formato cartaceo <b>€ 0</b> se in formato elettronico
<b>Spese invio diffida</b>	<b>€ 20</b>
<b>Attestazione pagamento/dichiarazione di interessi pagati</b>	<b>€ 20</b>
<b>Spese per dichiarazione di sussistenza debito/credito (importo massimo)</b>	<b>€ 20</b>
<b>Commissione di rinegoziazione (importo massimo, e salvo le esenzioni di legge)</b>	<b>€ 100</b>
<b>Accollo mutuo</b>	<b>€ 100</b>
<b>Penale estinzione anticipata</b>	<b>Massimo 2% del valore residuo del finanziamento</b>
<b>Imposta sostitutiva</b>	Pari allo 0,25% della somma erogata, se applicata
<b>Imposta di bollo</b>	<b>€ 16,00</b> per ogni contratto di durata maggiore a 18 mesi, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie (Art. 2-bis, Tariffa Parte Prima, D.P.R. 642/1972). Nel caso in cui il contratto fosse composto di "proposta" e "accettazione" l'imposta di bollo va apposta su entrambi i documenti per una somma complessiva di €(16,00x2) = <b>€32,00</b> . E' trattenuta dall'importo finanziato all'atto dell'erogazione del mutuo.
<i>Nessun importo può essere addebitato relativamente alla predisposizione, produzione, spedizione o altre spese comunque denominate relative alle comunicazioni di cui agli articoli 118 (modifica unilaterale delle condizioni contrattuali) del D.Lgs 385/1993 (Testo Unico Bancario) così come successivamente modificato e integrato.</i>	

## **MODALITA' DI CALCOLO e MODALITA' DI PAGAMENTO della COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA e del TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO.**

### **• MODALITA' DI CALCOLO**

La definizione delle condizioni economiche concernenti il Tassi di interesse Nominale Annuo applicate in concreto, che verranno comunicate ed indicate nel documento di sintesi, vengono determinate all'interno della forbice minima/massima sopra evidenziata, sulla scorta:

(i) dello *scoring* (giudizio di merito creditizio) assegnato all'impresa socia di Neafidi; (ii) ovvero - ove previsto - sulla scorta dello *scoring/rating* assegnato dal agenzie rating, Ecai, banche/intermediari finanziari/ altri soggetti finanziatori stessi e/o (iii) durata fido concesso (iv) presenza di strumenti di mitigazione del rischio (ad esempio: l'intervento del Fondo di Garanzia PMI del Ministero dello Sviluppo Economico di cui all'art.2, comma 100, lett.a) della L. 662/1996 come derogata fino al 30 giugno 2020 dal DL 23/2020 e s.m.i.).

Il giudizio di merito creditizio dell'operazione in richiesta è determinato da Neafidi in seguito alla valutazione dell'operazione stessa e della solidità e stabilità finanziaria dell'Impresa richiedente (ad esempio: patrimonializzazione, redditività, oneri finanziari, prospettive di sviluppo del settore in cui opera l'impresa, investimenti effettuati o da effettuare) mediante l'analisi, in particolare, del bilancio d'esercizio, della Centrale Rischi, dei flussi finanziari dell'impresa e della presenza, infine, di eventuali ed ulteriori garanzie.

### **• MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento della Commissione di istruttoria viene trattenuto dall'importo finanziato.

Il pagamento degli interessi è posticipato alla scadenza della rata e insieme alla quota del capitale.

## **SEZIONE IV DURATA DELL'ISTRUTTORIA E DI EROGAZIONE**

**Durata dell'istruttoria:** entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di finanziamento completa.

**Disponibilità dell'importo:** entro 10 giorni dalla positiva delibera dell'organo competente e, comunque, una volta stipulato il contratto e raccolte le garanzie. Nell'ipotesi di Finanziamento Liquidità Immediata-Covid-19, non occorre attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Gestore del Fondo di Garanzia PMI.

## **SEZIONE V SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO RELATIVE AI PRINCIPALI DIRITTI, OBBLIGHI E LIMITAZIONI NEI RAPPORTI CON L'IMPRESA**

### **Estinzione anticipata**

L'impresa socia può esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del finanziamento, corrispondendo a Neafidi il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino al momento del recesso; in tal caso è dovuto a Neafidi un compenso pari a quanto indicato nel presente foglio informativo (% del capitale residuo). Detto compenso non è dovuto qualora si verifichi una delle fattispecie previste dagli articoli 120 ter e 120 quater del T.U.B.

### **Modifiche unilaterali del contratto (art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993)**

Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sono comunicate gratuitamente al socio, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal socio stesso, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi ed indicandone il motivo che la giustifica. La modifica si intende approvata ove l'impresa socia non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica stessa. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, l'impresa socia ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

### **Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione espressa del contratto**

Fermo restando il disposto di cui all'art. 1819 c.c., Neafidi ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui l'impresa socia non provveda al puntuale e integrale pagamento anche di una sola rata. La risoluzione si verifica di diritto quando Neafidi dichiara all'impresa socia che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi del comma 2 dell'art. 1456 c.c..

Neafidi può altresì esigere l'importo delle rate non scadute nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. e in particolare, a titolo esemplificativo, quando l'impresa socia o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, traessero assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, presentassero rilevanti o ripetute scoperture o sconfinamenti non autorizzati, risultassero inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere con Neafidi o patissero rilevanti peggioramenti nelle condizioni patrimoniali.

Nei casi di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, Neafidi ha diritto di pretendere l'immediata restituzione del capitale dovuto, degli interessi, anche di mora, degli accessori e di tutte le eventuali spese, senza necessità di diffida



o di costituzione in mora, né di alcun altro atto, sia nei confronti dell'impresa socia che degli eventuali garanti. L'importo complessivamente dovuto alla data di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine produce, a decorrere da tale data e sino al momento dell'effettivo pagamento, interessi di mora nella misura indicata nel presente Foglio Informativo. Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie eventualmente prestate che assistono il finanziamento, sia se costituite contestualmente al presente atto, sia se successivamente acquisite

#### **Tempi massimi per la chiusura del rapporto.**

Il rapporto si chiude, a seguito di estinzione o recesso o cessazione per qualsiasi causa, entro 15 (quindici) giorni, che decorrono dal momento in cui l'impresa socia abbia eseguito il rimborso del finanziamento ed adempiuto a tutte le altre richieste di Neafidi, strumentali all'estinzione del rapporto.

#### **Comunicazioni periodiche**

Le modalità di messe a disposizione da parte di Neafidi all'impresa socia per le comunicazioni periodiche, includono la forma cartacea e quella elettronica (fatta salva, per l'una e l'altra modalità di comunicazione, ogni causa di forza maggiore - come, ad esempio, l'eventuale mancato funzionamento della modalità elettronica, che imporrebbe a Neafidi l'uso della modalità cartacea anziché di quella elettronica). In ogni momento del rapporto l'impresa socia ha il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.

#### **Reclami, ricorsi e mezzi di tutela stragiudiziale.**

I reclami vanno inviati per iscritto a Neafidi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (Ufficio Reclami - Piazza del Castello, 30, 36100 Vicenza) ovvero a mezzo fax (0437.951393) ovvero a mezzo mail ([ufficioreclami@neafidi.it](mailto:ufficioreclami@neafidi.it)) ovvero a mezzo posta elettronica certificata ([neafidi.legale@legalmail.it](mailto:neafidi.legale@legalmail.it)), che deve rispondere entro **60 giorni** dal ricevimento.

Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione di Neafidi saranno indicati le iniziative che Neafidi si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate.

Se il reclamo è ritenuto infondato, nella comunicazione di Neafidi sarà indicata un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto, nonché le necessarie indicazioni circa la possibilità di adire l'Arbitro Bancario Finanziario o altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie.

Qualora il cliente sia rimasto insoddisfatto dell'esito del reclamo (perché non ha avuto riscontro nei tempi stabiliti o ha avuto riscontro anche parzialmente negativo, ovvero perché l'intermediario non ha dato corso alla definizione della posizione nei termini stabiliti), potrà presentare ricorso a:

#### Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Sistema alternativo di soluzione stragiudiziale delle controversie. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia o a Neafidi oppure consultando il sito [www.neafidi.it](http://www.neafidi.it) dove è pubblicata la Guida Pratica all'ABF. Il ricorso all'ABF esonera dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo, nel caso in cui si intenda sottoporre la controversia all'Autorità Giudiziaria.

#### **Procedimento di mediazione.**

Anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa al ricorso all'ABF, il cliente può esperire il procedimento di mediazione con ricorso ad un Organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. Tale ricorso ad un Organismo di mediazione:

- a) può essere svolto anche in assenza di un preventivo reclamo;
- b) è regolato dal D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 coordinato con la legge di conversione n. 98 del 9 agosto 2013 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013.

L'Organismo di mediazione ha il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. La controversia, in tal caso, viene affidata ad un terzo indipendente. Per l'avvio dei procedimenti di conciliazione di cui sopra si rimanda al regolamento presente sul sito del Conciliatore Bancario Finanziario [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it). L'Organismo di mediazione è comunque scelto dall'impresa affidata.

### **LEGENDA**

**Accollo:** contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.

**Beneficiario:** è il soggetto a beneficio del quale la garanzia è stata concessa, ossia la banca /intermediario finanziario;

**Commissione di istruttoria:** è il premio che Neafidi chiede all'impresa socia nell'interesse della quale è concessa da Neafidi stessa il credito diretto.

La Commissione di istruttoria è determinata da Neafidi prendendo in considerazione esclusivamente i costi amministrativi di istruttoria del finanziamento stesso e degli eventuali contributi accessori al credito diretto.

L'istruttoria, in particolare, concerne la fase di indagine preliminare relativa all'acquisizione di informazioni idonee a definire la possibilità, o meno, di concedere un finanziamento da parte di Neafidi e le modalità in cui quest'ultima può articolarsi.

**Confidi ed attività di garanzia collettiva dei fidi:** per "Confidi" si intendono i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per "attività di garanzia collettiva dei fidi", invece, si intende l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o



in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

**Pagamento rate mediante SDD:** procedura di addebito automatico delle rate sul conto corrente indicato dall'impresa

**Decadenza del termine** Diritto della banca di esigere immediatamente il pagamento integrale di ogni suo credito al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 1186 C.C.

**Fideiussione:** garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.

**Fondo di Garanzia PMI:** Fondo patrimoniale di garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni e gestito da MCC S.p.A. in qualità di "Gestore", che fornisce garanzie per il sistema bancario, al fine di agevolare l'accesso al credito delle Micro, Piccole e Medie Imprese di ogni settore.

**Gestore:** il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), aggiudicatario del servizio di gestione del Fondo, composto da MCC S.p.A. (Medio Credito Centrale), quale Mandataria e da Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane quali Mandanti.

**Impresa Unica:** ai fini dei regolamenti "de minimis" (UE) n. 1407/2013, (UE) n. 1408/2013 e n. 717/2014, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

**MCC S.p.A. (Medio Credito Centrale):** società che, quale Mandataria di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), è responsabile delle attività operative di gestione del Fondo di Garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (Legge 23 dicembre 1996 n. 662).

**Locale aperto al pubblico o dipendenza:** qualunque locale di Neafidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo: sede legale e sedi operative di Neafidi.

**Offerta fuori sede:** l'offerta (ossia la promozione, il collocamento, la conclusione di contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari) svolta in luogo diverso dalla sede legale o dalle sedi operative della stessa Neafidi.

**Piano di ammortamento:** piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.

**Piano di ammortamento "francese":** il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

**Preammortamento:** periodo in cui è previsto il pagamento di soli interessi.

**PMI:** è la Piccola Media Impresa. I parametri in forza dei quali un'impresa oppure una ditta individuale può essere definita come "PMI" sono indicati nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nel D.M. del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 pubblicato in G.U. del 12 ottobre 2005 n. 238.

In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI si definiscono media impresa quella che ha meno di 250 occupati e ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (i due requisiti devono sussistere entrambi), piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

**Quota capitale:** quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.

**Quota interessi:** quota della rata costituita dagli interessi maturati.

**Rating:** presso le banche e gli intermediari finanziari, il “rating” indica una valutazione con la quale, la banca e/o l’intermediario finanziario attribuisce un determinato livello di rischio al soggetto con il quale essa entra in contatto, al fine di una determinata operazione. Il suo valore viene espresso in lettere ed in base a questo viene solitamente stabilito una sorta di premio di rischio. Il valore del rating bancario/finanziario viene rinnovato periodicamente ed il suo valore può essere reperito nei quotidiani specializzati. La banca stessa e/o l’intermediario finanziario ha dei parametri di valutazione, con i quali calcolare il rating (essi sono: il patrimonio, l’andamento del settore in cui opera l’azienda, il programma dell’azienda, l’analisi dei dati contenuti nella centrale dei rischi, lo stato della liquidità).

**Rata costante:** la somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.

**Regolamento “de minimis”:** il Regolamento in materia di aiuti “de minimis”.

Nell’ambito delle garanzie rilasciate da Neafidi e connesse alle agevolazioni di cui alla Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), in particolare, si applica il regolamento in materia di aiuti “de minimis” tra quelli di seguito riportati in relazione al settore in cui opera la PMI beneficiaria dell’agevolazione:

- regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
- regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea;
- regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 190 del 28 giugno 2014;

**Scoring oppure Score:** lo Scoring oppure Score indica un giudizio di merito, ossia una valutazione di affidabilità creditizia effettuata utilizzando modelli statistici predefiniti.

**Tasso di mora:** maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

**Tasso fisso:** tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.

**TAN:** si tratta dell’acronimo che indica il “Tasso Annuo Nominale”, ovvero il tasso d’interesse (ossia il prezzo), in percentuale e su base annua, richiesto da un creditore sull’erogazione di un finanziamento. A differenza del TAEG non esprime il “costo complessivo” del finanziamento che può essere anche molto più alto (ad esempio, per spese, oneri e commissioni accessorie).

**TAEG:** si tratta dell’acronimo che indica il “Tasso Annuale Effettivo Globale”, ossia un indicatore sintetico di costo riportato nel Foglio Informativo e nel documento di sintesi, in relazione alle operazioni di mutuo, anticipazioni bancarie, altri finanziamenti, aperture di credito in conto corrente offerte ai clienti. Esso indica il costo dell’operazione cui si riferisce su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso.

**TEGM:** si tratta dell’acronimo che indica il “Tasso Effettivo Globale Medio”. E’ il tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge n. 108/1996 (c.d. “legge antiusura”). Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria della propria operazione ed accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario finanziario, non sia superiore.